

STATUTO

SOCIAL - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SUCCIVO CE CORSO ATELLA 5

Numero REA: CE - 287523

Codice fiscale: 03961860610

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-02-2017 - Statuto completo	2
--	---

	sigillo).	
	Allegato "B" - rep. n. 99410 - Racc. n. 21672	
	STATUTO DELLA SOCIETA':	
	"SOCIAL - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 - Denominazione Sede	
	1.1. È costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede	
	nel comune di Succivo (CE), la Società cooperativa sociale	
	denominata "SOCIAL - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	1.2. La sede sociale può essere trasferita nell'ambito dello	
	stesso Comune, con decisione dell'organo amministrativo, che	
	è abilitato a produrre la dovuta dichiarazione all'ufficio	
	del registro delle imprese.	
	1.3. Il trasferimento della sede in altro Comune è di compe-	
	tenza dell'assemblea dei soci.	
	1.4. Potranno essere istituite o soppresse, sia in Italia che	
	all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie,	
	uffici di rappresentanza con delibera dell'organo amministra-	
	tivo.	
	1.5. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro dei soci.	
	1.6. La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo	
	amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rap-	
	presentanze anche altrove.	

	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Libro V Titolo	
	VI Capo I del codice civile e dalle leggi speciali sulla coo-	
	perazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sul-	
	le società a responsabilità limitata.	
	La cooperativa, essendo mutualità prevalente, deve indicare	
	negli atti e nella corrispondenza il numero d'iscrizione	
	presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 2 - Durata	
	La Cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2063 e potrà	
	essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordina-	
	ria.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La Cooperativa, conformemente all'art.1 della Legge 381/1991,	
	non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse	
	generale della comunità alla promozione umana e all'integra-	
	zione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di atti-	
	vità diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggia-	
	te, di cui alla lettera b) dell'art.1 della legge 381/91.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione	
	in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le	

	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	
	soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi.	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione	
	vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipa-	
	zione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello	
	scopo sociale.	
	La Cooperativa si propone, altresì, di partecipare al raffor-	
	zamento del movimento cooperativo unitario italiano. Perciò	
	stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Coo-	
	perative e Mutue e ai suoi organismi periferici provinciali	
	e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede so-	
	ciale.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-	
	peratori.	
	Art. 4 - Oggetto	
	La società ha per oggetto, sia in proprio sia per conto ter-	
	zi, l'attività di editoria, stampa e copisteria, la realizza-	
	zione di servizi giornalistici, tipografici e pubblicitari,	

	la realizzazione di applicazioni informatiche, cinematografiche,	
	che, fotografiche, audiovisive, televisive, multimediali,	
	l'organizzazione e la realizzazione di congressi, spettacoli	
	e manifestazioni in genere e dei servizi ad essi correlati,	
	la realizzazione di corsi di formazione professionale, la	
	commercializzazione e produzione di sistemi informatici e dei	
	suoi componenti,	
	nonché software.	
	La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa ed affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti	
	gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di na-	
	tura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria neces-	
	sarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e co-	
	munque sia indirettamente che direttamente attinenti ai mede-	
	simi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione esemplifi-	
	cativa:	
	1. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e co-	
	munque accessorie all'attività sociale;	
	2. costituire ed essere socia di società per azioni e a re-	
	sponsabilità limitata, anche Cooperativa, ai fini del conse-	
	guimento degli scopi sociali della Cooperativa;	
	3. concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsia-	
	si altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la Coopera-	

	tiva aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	4. dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi econo-	
	mici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e svi-	
	luppare il Movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito;	
	5. la Cooperativa si propone di stimolare lo spirito di pre-	
	videnza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di at-	
	tività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta	
	di prestiti (art. 10 L. 59/92), limitata ai soli soci ed ef-	
	fettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'ogget-	
	to sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta	
	del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;	
	6. la Cooperativa si propone di costituire fondi per lo svi-	
	luppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamen-	
	to aziendale (art. 4 L. 59/92);	
	7. la Cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedu-	
	re di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale.	
	Considerato lo scopo mutualistico, così come definito all'ar-	
	ticolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei so-	
	ci, come più oltre determinati, la Cooperativa ha come ogget-	
	to anche quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in	
	proprio o con terzi la progettazione, programmazione e rea-	
	lizzazione di iniziative produttive, di servizi commerciali	
	al fine di consentire l'immissione nel mondo del lavoro delle	

	persone svantaggiate che altrimenti non avrebbero nessun' al-	
	tra opportunità, quindi la cooperativa, anche tramite soci -	
	lavoratori o lavoratori dipendenti portatori di qualsiasi ti-	
	po di handicap, emarginati ,a disagio ecc., potrà attivare	
	direttamente, in convenzione, o in appalto le seguenti ini-	
	ziative, a titolo esemplificativo e non esaustivo:	
	1. fornire servizi di pulizia e manutenzione degli ambienti	
	sia pubblici che privati, compresi gli uffici, le abitazioni,	
	le strade; pulizia magazzini e piazzali, raccolta rifiuti	
	(pulitori, netturbini e simili),gestire impianti di raccolta,	
	smaltimento, recupero e trattamento rifiuti di ogni genere e	
	di ogni tipo, nonché attività relative alla raccolta diffe-	
	renziata dei rifiuti; anche di comunicazione/informazione;	
	stipulare convenzioni con enti pubblici e con enti privati	
	per le sue elencate attività;	
	2. servizio di trasporto di persone o cose;	
	3. facchinaggio e tutte le attività preliminari e da comple-	
	mento al facchinaggio stesso compreso:,legatura, pesatura,	
	accatastamento, disaccatastamento, imballaggio, presa in con-	
	segna, recapito in loco, ecc.;	
	4. gestione, manutenzione di impianti a destinazione collet-	
	tiva: parcheggi pubblici e privati a pagamento, campi sporti-	
	vi, palestre, cimiteri, parchi, giardini, spiagge;	
	5. servizi di portierato, ecc.;	
	6. trasporto merci per proprio e conto terzi;	

	7. attività di varia qualifica professionale a tempo determi-	
	nato;	
	8. assolvimento pratiche presso enti pubblici e privati di	
	vario genere;	
	9. gestione, organizzazione, amministrazione contabile e del	
	personale, organizzazione aziendale per conto terzi e tratta-	
	tive di qualsiasi genere, la produzione e la personalizzazio-	
	ne di strumenti informatici per la gestione, l'organizzazione	
	ed il controllo dei processi aziendali;	
	10. prestazione a terzi di servizi e attività di consulenza	
	per la sicurezza informatica, logica e fisica;	
	11. prestazione di servizi per enti privati e pubblici;	
	12. servizi di vigilanza e sicurezza per imprese turistiche,	
	pubblici esercizi e comunità;	
	13. previo adeguamento della propria posizione contributiva	
	potrà inoltre fornire tutta la gamma dei servizi riguardanti	
	l'attività tipica dei ristoranti, degli alberghi e delle	
	strutture turistiche e ricettive di ogni genere;	
	14. fornire servizi di ricezione ed ospitalità in strutture	
	turistiche, alberghiere e di ristorazione;	
	15. fornire servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria	
	degli impianti e delle strutture della ristorazione, alber-	
	ghiere e turistiche;	
	16. provvedere alla distribuzione dei pasti precotti, gestire	
	mense e self-service all'interno di strutture ricettive, a-	

	ziendali e pubbliche;	
	17. gestire in maniera diretta strutture ricettive, di risto-	
	razione e turistiche;	
	18. gestire bar e punti di ristoro all'interno di impianti	
	sportivi;	
	19. provvedere alla commercializzazione di attrezzature e ma-	
	teriale di consumo per bar, alberghi, ristoranti e comunità;	
	20. gestire servizi di accoglienza e assistenza in occasione	
	di convegni, congressi, seminari e simili;	
	21. promuovere l'addestramento e la specializzazione della	
	manodopera, provvedendo anche alla realizzazione di appositi	
	corsi di formazione professionale;	
	22. la gestione di attività di sensibilizzazione e di anima-	
	zione della comunità locale entro cui la società opera al fi-	
	ne di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e	
	all'accoglienza delle persone in stato di bisogno. In rela-	
	zione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o tempora-	
	neamente, in proprio o per conto terzi:	
	• aziende agricole in proprietà o in affitto;	
	• attività di conservazione e trasformazione di prodotti a-	
	gricoli in proprio o acquistati,	
	• lavorazioni agricole in favore di terzi con i propri mezzi;	
	• attività di manutenzione di verde pubblico o privato;	
	• attività finalizzate alla commercializzazione dei propri	
	prodotti;	

	• organizzazione, gestione, in proprio e non, di aziende a-	
	gricole forestali, florovivaistiche;	
	• produzione e commercializzazione di prodotti alimentari,	
	articoli di artigianato, di cartoleria e cancelleria, mobili	
	e arredamento, complementi di arredo, oreficeria, gioieller-	
	ia, bigiotteria, oggettistica ed altri beni di varia prove-	
	nienza, che rientrino nella logica del commercio equo e soli-	
	dale;	
	23. disbrigo pratiche, richieste e ritiro certificati e docu-	
	menti, richieste e ritiro farmaci ed esami clinici, spesa a-	
	limentare e varie, spedizione a mezzo posta e corriere;	
	24. progettazione, cura, manutenzione e pulizia di stabili,	
	mezzi di trasporto, parchi, spiagge, giardini pubblici e pri-	
	vati, verde attrezzato, fasce boschive e riserve naturali, di	
	strutture di servizio (lidi, parcheggi ecc....), tutti gli im-	
	pianti e le strutture di servizio pubblico e privato;	
	25. attività di trasloco pubblico e privato;	
	26. dare servizi per: gestione biblioteche, cineteche, musei,	
	strutture monumentali di interesse culturale, artistico, sto-	
	rico, servizi culturali in genere e per organizzare mostre,	
	mercati, meeting utili per la cooperativa sociale, servizi e	
	gestione di attività turistiche, sportive e del tempo libero;	
	27. progettazione, cura, restauro e ristrutturazione di monu-	
	menti, reperti archeologici e manufatti ceramici, il consoli-	
	damento di edifici e strutture murarie, l'organizzazione e la	

	gestione di campagne di scavi archeologici e di connessi cam-	
	pi scuola;	
	28. progettazione e gestione di laboratori di ceramica, ter-	
	racotta, porcellana, vetro, vimini, giunco, legno, ferro bat-	
	tuto, ecc.;	
	29. attivazione di idonei strumenti operativi ovvero di sup-	
	porto scientifico e/o tecnico sia nell'ambito dei settori	
	della programmazione, della progettazione e della pianifica-	
	zione a livello di territorio, di impresa e di mercato, ge-	
	stendone eventualmente anche gli aspetti promozionali;	
	30. la promozione e la partecipazione a ricerche sulla diver-	
	sabilità suscettibili di applicazione presso gli istituti,	
	gli Enti, le Cooperative ed i Consorzi;	
	31. l'ideazione, elaborazione, promozione di iniziative e/o	
	programmi a favore dell'occupazione e/o di nuove forme di im-	
	prenditorialità, con particolare riguardo per le persone a	
	disagio, emarginate e svantaggiate;	
	32. la programmazione e realizzazione di formazione e, in	
	particolare, il concorso a potenziare, tramite la formazione,	
	le capacità tecnico-professionali dei soci della cooperativa,	
	tecnici, dirigenti, nonché dei giovani in cerca di lavoro e	
	di occupazione, dei lavoratori in mobilità, cassaintegrati,	
	disoccupati e comunque di lavoratori interessati a processi	
	di riqualificazione e di riconversione;	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	

	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste	
	disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti lo-	
	cali (Provincia, Comunità Montana, Comuni, ecc.) o organismi	
	Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	La Cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali	
	norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investi-	
	mento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito rego-	
	lamento approvato dall'Assemblea dei soci.	
	La Cooperativa SOCIAL potrà curare il coordinamento, lo stu-	
	dio, la elaborazione e la realizzazione di progetti e delle	
	iniziative diretti a conseguire l'affidamento dei lavori per	
	lo svolgimento delle attività in seno alla società stessa.	
	La Cooperativa, inoltre, in relazione agli scopi sociali di	

	cui all'articolo 3, ha per oggetto l'attivazione, l'organiz-	
	zazione e la gestione di strutture e servizi socio-sanitari,	
	educativi, assistenziali e alla persona rivolti all'infanzia,	
	ai minori, agli anziani, ai portatori di handicap fisici e/o	
	psichici ed ai soggetti a rischio di emarginazione, quali a	
	titolo d'esempio:	
	a) prestazioni educative, infermieristiche, so-	
	cio-assistenziali e sanitarie, a carattere domiciliare come	
	sostegno al nucleo familiare oppure in strutture appositamen-	
	te allestite o messe a disposizione da enti pubblici e priva-	
	ti, incluse le attività di trasporto sanitario;	
	b) prestazioni di servizi assistenziali, di accoglienza, di	
	animazione e di accompagnamento con finalità educative e/o	
	riabilitative;	
	c) consulenza clinica e metodologica con servizi specialisti-	
	ci di assistenza psicologica e supporto educativo;	
	d) gestione di strutture a carattere residenziale e se-	
	mi-residenziale diurne e notturne, case alloggio, gruppi ap-	
	partamento, comunità alloggio, nonché servizi integrati per	
	residenze protette, anche ad elevata intensità assistenziale,	
	strutture e centri di riabilitazione, ambulatori in cui si e-	
	rogano prestazioni sanitarie;	
	e) attività ricreative, culturali e di tempo libero, volte a	
	creare occasioni di contatto e di conoscenza;	
	f) gestione di servizi educativi riferibili ad attività e	

	corsi di istruzione, informazione, aggiornamento, educazione,	
	formazione, progettazione, ricerca e promozione culturale fi-	
	nalizzati alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui	
	temi della condizione giovanile, del disagio, della devianza	
	e di ogni altra forma di emarginazione, nonché alla qualifi-	
	cazione umana, culturale e professionale;	
	g) progetti rivolti alla socializzazione, propedeutici	
	all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di sog-	
	getti svantaggiati e a rischio di emarginazione, anche attra-	
	verso la gestione di attività agricole o artigianali di pro-	
	duzione e vendita;	
	h) nell'ambito delle attività di cui ai precedenti punti la	
	cooperativa potrà curare la gestione di servizi e strutture	
	di ritrovo, aggregazione, ristorazione e ricezione (a titolo	
	di esempio: mense, esercizi pubblici, bar, ristoranti, cam-	
	peggi, ostelli, agriturismi)	
	i) servizi con finalità ludiche, di socializzazione ed educa-	
	zione, rivolti alla prima infanzia, anche a carattere di spe-	
	rimentazione ed innovazione, volti a tutelare ed a promuovere	
	i diritti dei bambini, ad armonizzare i tempi di lavoro e di	
	cura e a rispondere alle esigenze del nucleo familiare (a ti-	
	tolo di esempio: asili nido, micro-nidi, nidi aziendali, cen-	
	tri di custodia oraria, ludoteche, centri gioco famiglia);	
	j) servizi ricreativi ed educativi, sia riferibili ad atti-	
	vità di istruzione, sia per il tempo libero, rivolti a bambi-	

	ni e ragazzi, anche nei periodi di sospensione delle attività	
	didattiche (a titolo di esempio: centri di aggregazione gio-	
	vanile, centri estivi, servizi pre e post scuola, laboratori	
	scolastici);	
	k) servizi di preparazione e di sostegno alla relazione geni-	
	tore-figli, di contrasto alla povertà ed alla violenza,	
	nonché alternativi al ricovero di minori in istituti educati-	
	vi ed assistenziali (a titolo di esempio: sostegno alla fre-	
	quenza scolastica, accoglienza temporanea di minori, residen-	
	ze per donne in difficoltà, in gravidanza o con figli minori,	
	casa di accoglienza per famiglie con figli ospedalizzati).	
	La Cooperativa può svolgere ogni altra attività, riconducibi-	
	le alle cooperative iscritte al Registro delle Cooperative	
	come tipo "A" o connessa all'oggetto sociale o comunque fina-	
	lizzata al perseguimento degli scopi sociali all'educazione	
	ambientale, all'educazione motoria e psicomotoria.	
	Operando in stretto collegamento con le istituzioni, i servi-	
	zi sociali, le organizzazioni già presenti e l'intera comu-	
	nità locale, la Cooperativa intende impegnarsi, sul territo-	
	rio:	
	* nell'ambito della prevenzione al disagio, superando la lo-	
	gica riparativa (della sola cura dei problemi), per mettere	
	al centro l'attenzione alla qualità della vita e la capacità	
	delle persone di crescere in autonomia, responsabilità e di-	
	gnità;	

	* nello studio, nella programmazione, nella gestione di ser-	
	vizi di supporto al minore e al giovane in difficoltà e alla	
	sua famiglia;	
	* nella promozione di iniziative di studio, formazione ed in-	
	formazione;	
	* nella promozione di iniziative di cooperazione allo svilup-	
	po.	
	Per il conseguimento di tali obiettivi la Cooperativa può oc-	
	cuparsi di:	
	* programmazione e gestione di comunità educative di acco-	
	glienza e di centri aperti socio educativi;	
	* programmazione e gestione di attività di aggregazione gio-	
	vanile;	
	* programmazione e gestione di supporti individuali e di in-	
	terventi educativi domiciliari;	
	* realizzazione di attività in collaborazione con le realtà	
	scolastiche;	
	* programmazione e gestione di interventi di formazione ai	
	prerequisiti lavorativi e di orientamento occupazionale e di	
	inserimento lavorativo;	
	* programmazione e gestione di attività educativo ricreative;	
	* interventi di sostegno alla genitorialità;	
	* segretariato sociale e consulenze inerenti le materie di	
	specificata competenza;	
	* informazione, orientamento e raccordo tra i servizi esi-	

	stenti e sulle risorse disponibili;	
	* attività di studio e ricerca;	
	* realizzazione di programmi di formazione ed aggiornamento;	
	* promozione di attività culturali (dibattiti, convegni,...);	
	* iniziative di sensibilizzazione;	
	* promozione di attività ed iniziative di animazione so-	
	cio-culturale;	
	* promozione e sperimentazione dell'approccio di sviluppo di	
	comunità.	
	In collegamento funzionale allo svolgimento delle attività di	
	cui alla precedente lettera A), provvedere all'organizzazione	
	e gestione - in forma stabile ovvero temporanea - di una o	
	più attività produttive ritenute opportune per l'inserimento	
	lavorativo dei soci svantaggiati ai sensi dei Decreti appli-	
	cativi della legge 381/1991 e ss.mm.ii., nell'ambito dei set-	
	tori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turi-	
	stico e dei servizi, sia direttamente sia assumendole in con-	
	venzione, in appalto o in qualsiasi altra forma consentita	
	dalla legge da enti pubblici e privati, con la possibilità di	
	commercializzare i prodotti così ottenuti in punti vendita al	
	minuto o rivolgendosi alla grande distribuzione, quali per e-	
	sempio:	
	1. l'organizzazione e la gestione di lavori di giardinaggio e	
	falciatura sia manuale che meccanizzata, la realizzazione e	
	la manutenzione di aree erbose, l'abbattimento di piante,	

	l'esecuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde	
	di canali	
	2. la coltivazione di terreni in Italia e all'estero e la	
	raccolta di prodotti della terra, la gestione di serre e im-	
	pianti di sperimentazione, la realizzazione di vivai foresta-	
	li e di essenze, la costruzione di campi e centri sperimenta-	
	li dimostrativi per le attività agro-forestali	
	3. la realizzazione di opere di forestazione quali la prepa-	
	razione del terreno per rimboschimenti di terreni nudi, ce-	
	spugliati, pascolativi, le opere di coniferazione nei boschi	
	cedui degradati e nei castagneti da frutto, la fornitura e il	
	collocamento a dimora delle piantagioni di latifoglie e resi-	
	nose	
	4. l'organizzazione e la gestione di lavori e iniziative per	
	la tutela e la valorizzazione delle bellezze naturali, la ge-	
	stione di parchi naturali attrezzati, musei nonché ogni ini-	
	ziativa volta alla valorizzazione culturale e turistica del	
	territorio	
	5. l'organizzazione e l'esecuzione anche per conto terzi di	
	lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in aziende	
	agricole e in terreni adibiti a verde pubblico e privato,	
	nonché altre aree pubbliche e private, opere di manutenzione	
	minuta in genere; progettazione, realizzazione, installazione	
	e manutenzione di elementi per l'arredo urbano	
	6. l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di lavori di	

	istituzione e manutenzione di parchi naturali pubblici e pri-	
	vati, formazione di viali e aiuole, aree destinate a verde	
	pubblico, attrezzate turisticamente, tabellatura e recitazio-	
	ne di parchi naturali e riserve integrali, opere di formazio-	
	ne di invasi artificiali destinabili a pesa sportiva, opere di	
	governo e manutenzione delle piante quali potature, dirada-	
	menti, spalcatore, formazione di aree di protezione per fori	
	e altre specie vegetali, impianti di orti botanici	
	7. l'organizzazione, la promozione e la gestione di punti di	
	ristoro, ristoranti, servizi ricettivi e di ospitalità, atti-	
	vità di catering, rivolti in particolare a giovani, studenti,	
	famiglie, migranti, gruppi organizzati e associazioni,	
	nell'ambito di progetti per la promozione e la valorizzazione	
	del turismo giovanile, scolastico e sportivo nonché di pro-	
	getti per lo scambio culturale che promuovano i valori della	
	responsabilità sociale, dell'amicizia e della solidarietà tra	
	i popoli	
	8. l'organizzazione e la gestione di servizi di qualsivoglia	
	natura, tra cui il trasporto di cose e persone da effettuarsi	
	con qualsiasi mezzo, nonché il servizio di trasporto alunni	
	nel rispetto della vigente normativa in materia , servizi di	
	facchinaggio e trasloco sia manuale sia meccanizzato compresa	
	la movimentazione di merci con carrelli, gru e attrezzature	
	speciali per il trasporto su scale e gradini	
	9. svolgere attività di bonifica, servizi e opere cimiteriali	

	nonchè gestione di cimiteri e di ogni attività connessa e	
	complementare	
	10. organizzazione e gestione di eventi, cerimonie, feste,	
	matrimoni, celebrazioni funerarie	
	11. l'organizzazione e gestione di attività manifatturiere,	
	di servizio e commerciali, finalizzate a progetti di inseri-	
	mento lavorativo dei soci svantaggiati	
	12. organizzazione e gestione di attività e servizi volti a	
	favorire il risparmio energetico e la riduzione di emissioni	
	di gas serra, quali per esempio la progettazione, realizza-	
	zione, installazione e gestione di impianti per la produzione	
	di energia da fonti rinnovabili o alternative, curandone al-	
	tresi la corretta utilizzazione e manutenzione	
	13. attività e servizi di comunicazione, con particolare ri-	
	ferimento a servizi informatici quali per esempio programma-	
	zione, realizzazione siti internet, database, attività di as-	
	sistenza e manutenzione informatica, migrazione di sistemi o-	
	perativi	
	14. la gestione di strutture per l'accudimento e l'accoglienza	
	di animali quali per esempio canili, gattili, riserve di	
	pesca, fattorie didattiche; gestione di servizi cimiteriali	
	per animali nonché di ogni attività complementare e connessa	
	15. la gestione di officine per la manutenzione e riparazione	
	di macchine ed attrezzature, attività di autoriparazione;	
	16. progettare, organizzare ed eseguire lavori di installa-	

	zione, riparazione, manutenzione, ripristino e gestione di	
	impianti elettrici, termo-tecnici e idraulici in genere,	
	nonché lavori edilizi finalizzati alla realizzazione di quanto	
	sopra, in genere e in cemento armato, lavori idraulici e di	
	bonifica in genere, di acquedotti e fognature, idrici, idroe-	
	lettrici, nucleari di metanizzazione, di depurazione, di	
	smaltimento rifiuti e affini e la loro gestione;	
	17. la promozione e l'organizzazione della formazione profes-	
	sionale dei soci e dei dipendenti tramite corsi, conferenze,	
	studi e ricerche tendenti a facilitare l'avviamento al lavoro	
	delle persone svantaggiate, nonché la preparazione di opera-	
	tori al fine di maturare profili idonei a intervenire in modo	
	qualificato sull'integrazione socio-lavorativa dei soggetti	
	svantaggiati;	
	18. la promozione e la gestione di iniziative di studio e di	
	ricerca finalizzate alla verifica della capacità di assorbi-	
	mento del tessuto sociale rispetto alla fascia lavorativa	
	creata e della bontà dei sistemi formativi adottati.	
	Le differenti attività - anche ai fini della corretta applica-	
	zione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre	
	1991, n. 381 - avverranno con gestioni amministrative separa-	
	te.	
	TITOLO III - SOCI	
	Art. 5 - Soci Cooperatori- Volontari	
	5.1 Sono denominati "soci cooperatori" i titolari di quote di	

	capitale sociale che offrono la propria attività lavorativa	
	all'interno dell'impresa Cooperativa da svolgere secondo le	
	delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione, che si	
	avvalgono delle prestazioni istituzionali di questa e parte-	
	cipano alla gestione mutualistica.	
	Il numero dei soci (art. 14 L. 59/92) cooperatori è illimita-	
	to, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla	
	legge.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche, aventi la	
	capacità giuridica di agire, che possono collaborare al rag-	
	giungimento dei fini sociali, con preferenza per coloro che	
	rientrano nella categoria delle persone svantaggiate di cui	
	all'art. 4 l. 381/91 i quali, tra l'altro, a mente di detto	
	articolo devono rappresentare almeno il 51% dei lavoratori	
	della cooperativa.	
	5.2 A mente dell'art. 2 della L. 381/91, è altresì prevista,	
	nell'ambito dei soci cooperatori, la presenza di soci volon-	
	tari per coloro i quali, rispondendo alle caratteristiche di	
	cui sopra, prestino gratuitamente la propria opera: ai soci	
	volontari sarà corrisposto soltanto il rimborso delle spese	
	effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parame-	
	tri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione per la tota-	
	lità dei soci. I soci volontari saranno iscritti in un'appo-	
	sita sezione del libro dei soci.	
	In nessun caso possono essere "soci cooperatori" coloro che	

	esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, im-	
	prese identiche ed affini a quella esercitata dalla Coopera-	
	tiva ed in concorrenza con quest'ultima, salvo diverse deli-	
	berazioni del Consiglio di Amministrazione.	
	Possono, infine, essere soci Associazioni ed Enti comunque	
	costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Possono inoltre essere ammessi, come soci, elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art. 6 - Categoria speciale di soci	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art.72527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori.	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa, sia a fini produttivi,	
	sia ai fini della conoscenza del modello cooperativo.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	

	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che debbano completare o integrare la loro formazione pro-	
	fessionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali	
	ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo	
	periodo della Cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali colo-	
	ro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale sarà fissata, nei limiti di legge, in apposito regola-	
	mento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore	
	rapporto instaurato .	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non	
	godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2 e 3, del co-	
	dice civile .	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria spe-	
	ciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	

	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto.	
	Il socio speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed	
	esercita il diritto di voto solamente in occasione delle de-	
	liberazioni relative all'approvazione del bilancio. Il socio	
	speciale non può rappresentare altri soci quale delegato alle	
	votazioni.	
	Il socio speciale non può essere eletto amministratore, se	
	non nei limiti previsti nell'articolo 32 per i non soci.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti da-	
	gli articoli 2393 e 2393 bis cod.civ., in tema di azione di	
	responsabilità.	
	I soci speciali possono recedere nei casi e con le modalità	
	previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della da-	
	ta di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei	
	casi previsti dalla legge e dal presente statuto. Alla data	
	di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il so-	
	cio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli	
	altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal	
	regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia ri-	
	spettato i doveri inerenti la formazione professionale, con-	
	seguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperati-	
	va, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione	
	all'attività economica della Cooperativa, finalizzati al pro-	

	prio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Art. 7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si	
	chiede di essere iscritto;	
	b) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né su-	
	periore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legal-	
	mente adottate dagli organi sociali;	
	d) L'aspirante socio deve presentare domanda scritta all'Or-	
	gano amministrativo, specificando:	
	- il nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il codice	
	fiscale, la residenza, l'eventuale domicilio, la cittadinan-	
	za;	
	- l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti per	
	l'ammissione;	
	- l'ammontare della quota di partecipazione che si propone di	
	sottoscrivere;	
	- di conoscere e accettare lo statuto sociale, l'eventuale	
	regolamento interno e le deliberazioni prese dagli organi so-	
	ciali competenti;	

	- le altre cooperative alle quali l'aspirante socio è già i-	
	scritto;	
	- le quote da sottoscrivere;	
	e allegando:	
	- copia del documento d'identità;	
	- copia del titolo di studio;	
	- certificato del casellario giudiziario	
	- stato di famiglia	
	- documentazione attestante le proprie esperienze professio-	
	nali attinenti le attività svolte dalla cooperativa	
	- Curriculum Vitae	
	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di persone giuridiche oltre a quanto previ-	
	sto nei precedenti punti relativi alle persone fisiche, la	
	domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazio-	
	ni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	
	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, e l'inesistenza di incompatibi-	
	lità, delibera sulla domanda secondo criteri non discrimina-	
	tori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività econo-	

	mica svolta. La delibera di ammissione diventa operativa ed è	
	annotata nel libro soci dopo che, da parte dell'aspirante so-	
	cio, siano stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso	
	un mese dalla data della comunicazione di ammissione, senza	
	che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera di	
	ammissione diventa inefficace.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo	
	amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chie-	
	dere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale deli-	
	bera sulle domande non accolte, se non appositamente convoca-	
	ta, in occasione della successiva convocazione.	
	L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	
	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Art. 8 - Quote	
	Il capitale sociale dei soci cooperatori è costituito da una	
	tassa una tantum all'ammissione e da quote che sono sempre	

	nominative e non possono essere sottoposte a pegno o a vinco-	
	li né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	La quota all'ammissione potrà essere versata a rate e preci-	
	samente:	
	a) almeno il 50 % all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nel termine massimo dei successivi 12 mesi,	
	secondo un piano personalizzato da stabilirsi con il Consi-	
	glio di Amministrazione.	
	I "soci cooperatori" sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e	
	nei termini sopra previsti;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Art. 9 - Trattamento normativo ed economico dei soci lavora-	
	tori	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea	
	dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da	
	quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i	
	medesimi. In particolare, per i soci titolari di ulteriore	
	rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i	
	contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai	
	minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo al-	
	tresi conto della quantità e qualità del lavoro prestato.	

	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo sarà propor-	
	zionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comun-	
	que, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici	
	non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analo-	
	ghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economi-	
	co, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assem-	
	blea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire	
	le misure da adottare per farvi fronte.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nel-	
	l'ambito della propria struttura organizzativa aziendale fa-	
	vorendone la piena occupazione in base alle esigenze produt-	
	tive. In presenza di ragioni di mercato, produttive e orga-	
	nizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte	
	dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà	
	deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione	
	lavorativa del socio.	
	L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini	
	normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.	
	Art. 10 - Obblighi del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dal-	
	lo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	

	- del capitale sottoscritto;	
	- tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di	
	segreteria determinate ogni anno dall'assemblea dei soci su	
	proposta dell'Organo amministrativo;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	c) I soci non possono iscriversi contemporaneamente ad altre	
	cooperative che perseguano identici scopi sociali ed impli-	
	chino un'attività concorrente, né, senza espresso assenso	
	dell'organo amministrativo possono prestare lavoro subordina-	
	to a favore di terzi esercenti imprese aventi soggetto analo-	
	go o affine a quello della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
	nicaione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Coope-	
	rativa.	
	Art. 11 - Scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad	
	un socio	
	Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un so-	
	cio avviene per morte, recesso, decadenza ed esclusione.	
	Art. 12 - Recesso del socio	

	I soci possono recedere dalla cooperativa ed il recesso non	
	può essere parziale. Oltre che nei casi previsti dalla leg-	
	ge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la	
	cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa;	
	d) che non rispetti le regole del presente statuto.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro	
	60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo ammini-	
	strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricor-	
	rere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai suc-	
	cessivi art. 40 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo am-	
	ministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decor-	

	rere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedi-	
	mento di accoglimento della domanda.	
	Art. 13 - Decadenza	
	La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione	
	nei confronti dei "soci cooperatori" che:	
	a) vengano interdetti o inabilitati;	
	b) vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibi-	
	lità previste dal presente statuto;	
	c) vengano a trovarsi, per sopravvenuta inabilità, nella con-	
	dizione di non poter partecipare ai lavori dell'impresa so-	
	ciale. Quando ricorrano particolari esigenze interne della	
	Cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di escludere	
	dalla decadenza i "soci cooperatori" che abbiano raggiunto il	
	limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di	
	sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della ec-	
	cezionale prosecuzione del rapporto sociale. La decadenza di-	
	venta operativa negli stessi termini previsti per l'esclusio-	
	ne.	
	Art. 14 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	

	b) che non adempia alla propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicato nel regola-	
	mento interno redatto ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01	
	e nel caso di socio volontario che abbia cessato l'attività	
	di volontariato presso la cooperativa così come meglio speci-	
	ficato nel Regolamento;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o	
	che inferiscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deli-	
	berazioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrati-	
	vo con termine di almeno trenta giorni, non adempia al versa-	
	mento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di	
	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la Cooperativa, o che presti la propria opera presso imprese	
	private o pubbliche, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo;	
	g) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabi-	

	li quali notevoli inadempimenti;	
	h) abbia una condotta morale e civile tale da renderlo inde-	
	gno di appartenere alla cooperativa;	
	i) per sua interdizione, inabilitazione, condanna ad una pena	
	che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici	
	uffici, per fallimento del socio.	
	l) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,	
	alla Cooperativa.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci cooperatori, da farsi a cura degli amministratori, ai	
	sensi dell'art. 2527 c.c.	
	Il socio lavoratore potrà, infine, essere escluso quando il	
	rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o	
	causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli	
	art. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunica-	
	zione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclu-	
	sione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci,	
	da farsi a cura dell'Organo amministrativo.	
	Art. 15 - Comunicazioni e Reclami	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed e-	
	sclusione, debbono essere comunicate ai "soci cooperatori"	
	destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le	
	controversie che insorgessero tra i "soci cooperatori" e la	

	Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio	
	di Amministrazione su tali materie potranno essere demandate	
	alla decisione del Collegio Arbitrale, regolato dal presente	
	statuto.	
	Art. 16 - Liquidazione della quota	
	I "soci cooperatori" receduti, decaduti od esclusi ovvero gli	
	eredi del socio deceduto hanno soltanto il diritto al rimbor-	
	so delle quote di capitale da essi effettivamente versate,	
	aumentate delle rivalutazioni eventualmente compiute a norma	
	del presente statuto.	
	La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'eser-	
	cizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limita-	
	tamente al "socio cooperatore", diventa operativo e, comun-	
	que, in misura mai superiore all'importo come sopra determi-	
	nato.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 6 mesi dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 17 - Prescrizione	
	I "soci cooperatori" receduti, decaduti od esclusi e gli ere-	
	di del "socio cooperatore" deceduto, dovranno richiedere il	
	rimborso della quota loro spettante entro i 5 anni dalla data	
	di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Gli eredi del "socio cooperatore" deceduto dovranno presenta-	
	re, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota,	

	atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e	
	la nomina di un unico delegato alla riscossione.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto saranno devolute, con deliberazione del Consi-	
	glio di Amministrazione, alla riserva legale.	
	Art. 18 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere	
	b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei	
	danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata	
	dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della	
	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	

	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde	
	verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione han-	
	no avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente	
	è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Cooperativa gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI - AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA	
	Art. 19 - Soci Sovventori	
	Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati "so-	
	ci sovventori" (art. 4 L. 59/92), che investono capitali nel-	
	l'impresa e che non si avvalgono delle prestazioni istituzio-	
	nali di questa.	
	Possono essere "soci sovventori" sia le persone fisiche che	
	quelle giuridiche.	
	I conferimenti effettuati dai "soci sovventori", rappresenta-	
	ti da azioni nominative trasferibili a norma di legge, vanno	
	a formare il capitale sociale destinato allo sviluppo tecno-	
	logico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale	
	di cui al precedente art. 4 .	
	L'ammissione del "socio sovventore" è deliberata dal Consi-	

	glio di Amministrazione.	
	A ciascun socio sovventore spetterà un voto indipendentemente	
	dai conferimenti di qualsiasi somma.	
	Il numero complessivo dei voti attribuiti ai "soci sovvento-	
	ri" deve essere tale da non superare un terzo del totale dei	
	voti complessivamente spettanti alla base sociale, inteso co-	
	me somma dei voti spettanti ai "soci cooperatori" e ai "soci	
	sovventori": conseguentemente raggiunto tale limite non po-	
	tranno essere ammessi altri soci sovventori.	
	I "soci sovventori" persone fisiche e i rappresentanti dei	
	"soci sovventori" persone giuridiche possono essere nominati	
	amministratori: la maggioranza degli amministratori deve co-	
	munque essere costituita da "soci cooperatori".	
	In caso di liquidazione della Cooperativa le azioni dei "soci	
	sovventori" hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto	
	alle quote dei "soci cooperatori".	
	In caso di riduzione del capitale sociale in conseguenza di	
	perdite, il capitale dei "soci sovventori" sarà ridotto dopo	
	quello dei "soci cooperatori".	
	I "soci sovventori" sono obbligati:	
	1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti	
	dal regolamento interno;	
	2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali	

	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Il socio sovventore potrà recedere dalla cooperativa, con le	
	modalità di cui all'art. 2526 c.c., trascorsi 5 anni dal suo	
	ingresso nel sodalizio.	
	Al recedente spetta il rimborso del capitale conferito al va-	
	lore nominale, eventualmente rivalutato a norma di questo	
	statuto.	
	Art. 20 - Conferimento e quote dei soci sovventori	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote nominative trasferibili.	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve es-	
	sere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la	
	quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori	
	sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	

	Art. 21 - Alienazione delle quote dei soci sovventori	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-	
	tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo ammi-	
	nistrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in man-	
	canza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso	
	deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione.	
	Art. 22 - Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
	to dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma	
	del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	Art. 23 - Azioni di partecipazione cooperativa	
	La Cooperativa, ricorrendone le condizioni e secondo le di-	
	sposizioni vigenti, può emettere "azioni di partecipazione	

	cooperativa" (art. 5 L. 59/92), anche al portatore se intera-	
	mente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nel-	
	la ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.	
	Le "azioni di partecipazione cooperativa" possono essere e-	
	messe, a norma di legge, per un ammontare non superiore al	
	valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio	
	netto, risultanti dall'ultimo bilancio certificato e deposi-	
	tato presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Socia-	
	le. Le "azioni di partecipazione cooperativa" devono essere	
	offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai so-	
	ci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa, i quali pos-	
	sono sottoscriverle anche superando i limiti fissati dalla	
	legge per i "soci cooperatori". Alle azioni di partecipazione	
	cooperativa spetta una remunerazione maggiorata del 2% ri-	
	spetto a quella delle quote o delle azioni dei soci della Co-	
	operativa. All'atto dello scioglimento della società Coopera-	
	tiva le "azioni di partecipazione cooperativa" hanno diritto	
	di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o	
	quote, per l'intero valore nominale. La riduzione del capita-	
	le sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione	
	del valore nominale delle "azioni di partecipazione coopera-	
	tiva", se non per la parte della perdita che eccede il valore	
	nominale complessivo delle altre azioni o quote.	
	La regolamentazione delle "azioni di partecipazione coopera-	
	tiva" sarà disciplinata, in conformità alla normativa vigente	

	in materia, da apposito regolamento approvato dall'assemblea	
	ordinaria dei soci.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono ob-	
	bligati:	
	1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal regolamento interno;	
	2) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali,	
	limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	Art. 24 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superio-	
	re ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 7 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 7;	

	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o previ-	
	sta per legge o per statuto.	
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per sta-	
	tuto, ovvero per deliberazione dell'Assemblea non possono es-	
	sere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né al-	
	l'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 25 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società sen-	
	za l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al	
	potenziale acquirente previste dal presente statuto, contro-	
	firmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente	
	e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali di-	
	chiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento del-	
	la richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	

	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal	
	ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al	
	Collegio arbitrale.	
	Art. 26 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal primo (1) gennaio al trentuno (31)	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano parti-	
	colari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della	
	Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione	
	sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrati-	
	va al bilancio.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore	
	al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	

	ti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59; ragguagliato al capitale effettivamente ver-	
	sato ed eventualmente rivalutato;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale (art.	
	7 L. 59/92), sociale sottoscritto e versato, nei limiti con-	
	sentiti dalla legge in materia per il mantenimento dei requi-	
	siti mutualistici ai fini fiscali.	
	f) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo	
	di integrazione salariale secondo le modalità stabilite dal	
	Consiglio di Amministrazione o da apposito regolamento, nei	
	limiti stabiliti dalle leggi vigenti;	
	g) quota residua al fondo di riserva straordinaria.	
	L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme re-	
	stando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costitu-	
	zione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili	
	ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per	

	le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 27 - Ristorni	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	
	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei lavoratori qualora lo consentano le ri-	
	sultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera	
	sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito	
	mediante una o più delle seguenti forme:	
	• erogazione diretta;	
	• aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	• emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori	
	dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quan-	
	tità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in ap-	
	posito regolamento.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai so-	
	ci operatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni	
	stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del	
	presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno, che rappresenta una sovra remunerazione della	
	prestazione dei soci, è ripartito tra i soci operatori pro-	
	porzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mu-	

	tualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'appro-	
	sito regolamento, i quali - in via generale - debbono consi-	
	derare:	
	a) la qualità della prestazione lavorativa dei soci;	
	b) la quantità della prestazione lavorativa dei soci	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio mediante una o più delle seguenti forme:	
	a) erogazione diretta;	
	b) aumento del numero delle azioni detenute da ciascun socio;	
	c) emissione di obbligazioni;	
	d) emissione di strumenti finanziari.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 28 - Organi	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) l'Assemblea speciale dei Possessori delle Azioni di parte-	
	cipazione cooperativa e soci sovventori.	
	Art. 29 - Convocazioni	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera racco-	
	mandata spedita 8 giorni prima della adunanza e avviso da af-	
	figgersi nel locale della sede sociale almeno 8 giorni prima	

	della adunanza, contenenti l'ordine del giorno, il luogo,	
	(nella sede o altrove purché in territorio nazionale), la da-	
	ta della prima e della seconda convocazione, che deve essere	
	fissata almeno 24 ore dopo la prima. In mancanza dell'adempimen-	
	to delle suddette formalità, l'assemblea si reputa valida-	
	mente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti	
	i soci condiritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i	
	sindaci effettivi.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione e in	
	aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, u-	
	sare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio	
	diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assem-	
	blee.	
	Art. 30 - Assemblea Ordinaria	
	L'assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio consuntivo con la relazione del Consi-	
	glio di Amministrazione e, se dovesse ritenerlo utile, appro-	
	va anche il bilancio preventivo;	
	2) determina il periodo di durata del mandato e il numero dei	
	componenti il Consiglio di Amministrazione e provvede alle	
	relative nomine;	
	3) determina la misura degli eventuali gettoni di presenza da	
	corrispondere agli amministratori per la loro attività colle-	
	giale;	
	4) nomina i componenti il collegio dei sindaci, elegge tra	

	questi il presidente e ne fissa i compensi;	
	5) approva i regolamenti interni;	
	6) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	7) adotta le procedure di programmazione pluriennale finaliz-	
	zate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui al-	
	l'art. 4 del presente statuto approvandone annualmente, in	
	sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione,	
	previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di "a-	
	zioni di partecipazione cooperativa";	
	8) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestio-	
	ne sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto	
	o sottoposti al suo esame dagli amministratori.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione	
	del bilancio.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio	
	di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richie-	
	sta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare,	
	dal Collegio Sindacale o da almeno un quinto dei soci coope-	
	ratori o da soci sovventori che abbiano diritto ad almeno un	
	terzo dei voti spettanti alla loro categoria.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	Art. 31 - Assemblea Straordinaria	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	

	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni del-	
	l'atto costitutivo, e dello statuto, sulla proroga della du-	
	rata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla	
	nomina e sui poteri dei liquidatori.	
	Art. 32 - Costituzione	
	L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente	
	costituita:	
	- in prima convocazione quando intervengano o siano rappre-	
	sentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto;	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci	
	intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Art. 33 - Delibere	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordi-	
	naria che straordinaria, così in prima come in seconda convo-	
	cazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei	
	soci presenti o rappresentati.	
	Tuttavia, per lo scioglimento e la liquidazione della società	
	l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convo-	
	cazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei	
	3/5 dei presenti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Per le votazioni si procederà col sistema dell'alzata di mano.	
	Art. 34 - Diritto di voto	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-	
	scritti nei libri dei soci da almeno sei mesi e che non siano	
	in mora nei versamenti delle quote e/o azioni sottoscritte.	

	Ciascun "socio cooperatore" ha un solo voto qualunque sia	
	l'ammontare della quota sottoscritta.	
	Ciascun "socio sovventore" ha un solo voto qualunque sia	
	l'ammontare della quota sottoscritta. Il "socio sovventore"	
	persona giuridica delegherà all'assemblea propri rappresen-	
	tanti che dovranno produrre delega scritta dell'organo che li	
	ha nominati.	
	I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappre-	
	sentare soltanto da un altro socio appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, che non sia am-	
	ministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, median-	
	te delega scritta. Ciascun socio può rappresentare non più di	
	un altro socio. Le deleghe debbono essere menzionate nel ver-	
	bale della assemblea e conservate tra gli atti sociali.	
	Il voto potrà essere dato anche per corrispondenza qualora	
	l'avviso di convocazione dell'assemblea contenga per esteso	
	la deliberazione proposta: in tal caso il voto dovrà perveni-	
	re in tempo utile per la data fissata per l'assemblea.	
	La Lega Nazionale delle cooperative, la sua Associazione na-	
	zionale di categoria e le Organizzazioni cooperative provin-	
	ciali e regionali cui la Cooperativa aderisce, potranno par-	
	tecipare con propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea,	
	senza diritto al voto.	
	Art. 35 - Presidenza	

	L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio d'Ammi-	
	nistrazione e, in sua assenza, dal vice-presidente del Consi-	
	glio di Amministrazione o da persona designata dall'assemblea	
	stessa.	
	La nomina del segretario è fatta dal presidente dell'assem-	
	blea, salvo che questa non deliberi diversamente. Il segreta-	
	rio può essere un non socio. Il verbale delle assemblee in	
	sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.	
	Art. 36 - Consiglio di Amministrazione	
	<i>36.1 - Composizione e Compensi</i>	
	Il Consiglio di Amministrazione si compone da n. 3 a n. 9	
	consiglieri eletti dall'assemblea e con determinazione da	
	parte della stessa del numero dei componenti. Un numero di	
	consiglieri inferiori alla metà del totale può essere scelto	
	tra i soci sovventori persone fisiche o tra i rappresentanti	
	dei soci sovventori persone giuridiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione resta in carica cinque anni	
	ed i suoi componenti sono rieleggibili.	
	Qualora venga a mancare un consigliere di amministrazione, il	
	Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione, ai	
	sensi dell'art. 2386 del codice civile, nell'ambito della me-	
	desima categoria di soci cooperatori o sovventori alla quale	
	apparteneva il consigliere da sostituire.	
	Spetta all'assemblea determinare i gettoni di presenza dovuti	
	per la loro attività collegiale.	

	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindaca-	
	le, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri	
	che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a caratte-	
	re continuativo, in favore della Cooperativa.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vi-	
	ce-presidente; può nominare amministratori delegati o procu-	
	ratori speciali per singoli atti o categorie di atti.	
	<i>36.2 - Adunanze e Deliberazioni</i>	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o	
	anche dietro domanda, da un amministratore, o dal Collegio	
	Sindacale, se nominato. La convocazione è fatta in sede o in	
	altro luogo nel Comune in cui ha sede la Cooperativa, con	
	lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con	
	qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un	
	riscontro della spedizione del ricevimento, compresi il fax,	
	la posta elettronica e la consegna manuale. L'avviso deve es-	
	sere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta e-	
	lettronica e allo specifico recapito che siano stati espres-	
	samente comunicati dall'Amministratore da spedirsi almeno	
	cinque giorni prima dell'adunanza.	
	Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la mag-	
	gioranza dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono	

	prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori	
	presenti. A parità di voti, prevale il voto del Presidente.	
	Non è ammesso il voto di rappresentanza. L'amministratore	
	che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute an-	
	che non consecutive, può essere considerato decaduto ad in-	
	sindacabile giudizio dell'organo amministrativo.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto nel momento in cui il nuovo consiglio di ammini-	
	strazione è stato riconosciuto.	
	Il Presidente, per la redazione del verbale della riunione,	
	nomina un segretario che può essere estraneo al consiglio.	
	<i>36.3 - Compiti e Poteri</i>	
	Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri	
	per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa,	
	che non siano espressamente dalla legge riservati all'Assem-	
	blea dei soci ed ha ogni facoltà in ordine all'attuazione e	
	al raggiungimento degli scopi sociali. A solo titolo esempli-	
	ficativo, al Consiglio di amministrazione spetta, pertanto,	
	fra l'altro:	
	a) convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e	
	l'assemblea speciale dei possessori delle "azioni di parteci-	
	pazione cooperativa";	
	b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei	
	soci;	
	c) redigere i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventi-	

	vi, nonché la propria relazione al bilancio consuntivo che	
	deve indicare, tra l'altro, specificamente i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi sta-	
	tutari, in conformità con il carattere cooperativo della so-	
	cietà;	
	d) compilare i regolamenti interni previsti dallo statuto;	
	e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ine-	
	renti alla attività sociale. Fra gli altri: vendere, acqui-	
	stare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari con	
	le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di ri-	
	nunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi ope-	
	razione presso istituti di credito di diritto pubblico e pri-	
	vato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche	
	allo scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, com-	
	presa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le	
	garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, gira-	
	re, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cam-	
	biari e cartolari in genere;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed o-	
	gni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la Coope-	
	rativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	g) conferire procure speciali;	
	h) assumere, nominare e licenziare il personale della Coope-	
	rativa nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e di-	

	rigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione; conferire	
	specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di speci-	
	fica competenza del Consiglio di Amministrazione, definendone	
	i limiti e i controlli, stabilire incarichi, compiti e com-	
	pensi dei soci cooperatori, stabilire l'ammontare dei rimbor-	
	si spese nei limiti di legge;	
	i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	la esclusione dei soci;	
	l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizioni della legge o del presente sta-	
	tuto, siano riservati all'assemblea generale;	
	m) deliberare la istituzione di una sezione di attività per	
	la raccolta di prestiti prevista dal presente statuto.	
	Art. 37 - Rappresentanza	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappre-	
	sentanza e la firma sociale. Il Presidente perciò è autoriz-	
	zato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati,	
	pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone	
	liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare	
	avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardan-	
	ti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e am-	
	ministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può	
	delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al vi-	

	ce-presidente o a un membro del Consiglio, nonché con specia-	
	le procura, ad impiegati della società.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le	
	di lui mansioni spettano al vice-presidente.	
	Art. 38 - Collegio Sindacale	
	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di	
	due supplenti, destinati a subentrare in ordine di anzianità	
	agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili	
	nel corso del mandato. I sindaci sono eletti dall'Assemblea,	
	a norma di legge che li sceglierà fra i soci oppure fra i non	
	soci.	
	L'Assemblea nominerà pure il presidente del Collegio stesso.	
	I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	Art. 39 - Compiti e Poteri	
	Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione del-	
	la società, vigilare sull'osservanza della legge e dello sta-	
	tuto sociale ed accertare la regolare tenuta della contabi-	
	lità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei li-	
	bri e delle scritture contabili, nonché redigere la relazione	
	all'assemblea di bilancio indicando specificatamente i crite-	
	ri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il	
	conseguimento degli scopi statutari in conformità con il ca-	
	rattere cooperativo della società. Il Collegio Sindacale, a	
	norma di legge, partecipa alle riunioni del Consiglio di Am-	
	ministrazione e dell'assemblea ed assolve a tutte le altre	

	funzioni attribuitegli dalla legge.	
	I sindaci possono in ogni momento procedere anche individual-	
	mente, ad atti di ispezione e controllo; devono effettuare	
	gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito per legge.	
	Di ogni ispezione anche individuale dovrà compilarsi verbale	
	da inserirsi nell'apposito libro.	
	Art. 40 - Assemblea speciale dei possessori delle azioni di	
	partecipazione cooperativa e soci avventori	
	L'assemblea speciale (art. 6 L. 59/92) dei possessori delle	
	"azioni di partecipazione cooperativa" (art. 5 L. 59/92) per	
	la quale valgono, ove compatibili, le norme fissate per le	
	assemblee ordinarie dei soci, viene convocata dal Consiglio	
	di Amministrazione della Cooperativa o dal Rappresentante Co-	
	mune quando lo ritenga necessario o quando ne sia fatta ri-	
	chiesta da un terzo dei possessori.	
	L'assemblea, in particolare:	
	- delibera in materia di rappresentante comune, di pregiudi-	
	zio dei diritti ed, in genere, circa gli interessi della ca-	
	tegoria;	
	- delibera sulla costituzione di un eventuale proprio fondo	
	per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e	
	sul relativo rendiconto;	
	- esprime annualmente un parere motivato sullo stato di at-	
	tuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e di ammoder-	
	namento.	

	Il Rappresentante Comune può esaminare i libri sociali e	
	chiederne estratti; può inoltre assistere alle assemblee dei	
	soci con facoltà impugnativa; deve provvedere all'esecuzione	
	delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutelare gli	
	interessi comuni dei possessori delle azioni di partecipazio-	
	ne cooperativa nei rapporti con la società.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 41 - Clausola arbitrale	
	Salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pub-	
	blico Ministero, le parti convengono che tutte le controver-	
	sie eventualmente insorgenti in rapporto al presente statuto,	
	purché relative a diritti disponibili, dovranno essere ogget-	
	to di un tentativo di composizione tramite conciliazione, co-	
	me ad esempio quelle:	
	a) insorgenti tra soci o tra soci e Società, anche quando sia	
	oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) relative alla validità delle deliberazioni assembleari;	
	c) sollevate da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei	
	loro confronti.	
	La conciliazione sarà effettuata in base alla procedura pre-	
	vista dalla Camera di Commercio territorialmente competente	
	con riferimento alla sede della società, in vigore alla data	
	in cui la controversia è deferita alla conciliazione, oppure,	
	in base alla procedura di altro organismo di conciliazione i-	

	scritto nell'apposito registro tenuto presso il Ministero	
	della Giustizia, scelto su espressa e concorde richiesta del-	
	le parti.	
	Art. 42 - Esecuzione della decisione	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	
	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venir meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 43 - Scioglimento	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa	
	nominerà uno o più liquidatori scegliendoli possibilmente fra	
	i soci e stabilendone i poteri.	
	Art. 44 - Liquidazione	
	In caso di cessazione della Cooperativa, l'eventuale residuo	
	attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:	
	a) al rimborso delle azioni di partecipazione cooperativa;	
	b) al rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovvento-	
	ri, eventualmente rivalutati;	
	c) al rimborso delle quote di capitale sociale versate dai	
	soci cooperatori, eventualmente rivalutate;	

	d) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e	
	lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11, legge 31	
	gennaio 1992, n° 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	Art. 45 - Clausola compromissoria	
	I soci sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio	
	Arbitrale la risoluzione delle controversie insorte in mate-	
	ria di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre, sem-	
	pre che possano formare oggetto di compromesso, relative alla	
	interpretazione delle disposizioni contenute nello statuto,	
	nei regolamenti e derivanti da deliberazioni dell'Assemblea e	
	del Consiglio di Amministrazione.	
	Il Collegio Arbitrale è composto di 3 (tre) membri. due dei	
	quali nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo d'ac-	
	cordo tra i primi due, accordo da prendersi nel termine pe-	
	rentorio di giorni otto dalla loro nomina: in caso di disac-	
	cordo o di inutile scadenza di tale termine o di mancata de-	
	signazione del secondo arbitro, l'arbitro verrà designato, ad	
	istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribu-	
	nale del luogo in cui ha sede la Cooperativa. Il socio che	
	intende proporre reclamo avverso una decisione dell'Assemblea	
	o del Consiglio di Amministrazione dovrà inoltrarlo, entro 30	
	giorni dall'avvenuta conoscenza della decisione, a mezzo di	
	lettera raccomandata portante la nomina del proprio membro,	

	al Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministra-	
	zione dovrà nominare il proprio entro 15 giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione.	
	Gli Arbitri sono anche competenti a decidere, quali arbitri,	
	tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e	
	la Cooperativa nonché le controversie tra socio e socio, sem-	
	pre relativamente ai rapporti sociali, seguendosi per la no-	
	mina del Collegio le regole di cui sopra.	
	Gli Arbitri decideranno quali arbitri irrituali amichevoli	
	compositori, con esonero da formalità di procedura, secondo	
	equità sulle controversie societarie di cui sopra ed il loro	
	arbitrato è definitivo. E' sempre ammesso ricorso all'auto-	
	rità giudiziaria.	
	Art. 46 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa,	
	il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi re-	
	golamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei	
	soci riuniti in assemblea.	
	Art. 47 - Clausole Mutualistiche Inderogabili	
	Le clausole mutualistiche sono inderogabili e devono essere	
	in fatto osservate.	
	Art. 48 - Rinvio alle Leggi	
	Per quanto non è previsto dal presente statuto valgono le	
	norme del vigente Codice Civile e delle leggi speciali sulla	
	Cooperazione.	

64 di 64